



Provincia di Perugia

DELIBERAZIONI DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEI TRIBUTI E DELLE TARIFFE

ANNO 2021



Provincia di Perugia

IL PRESIDENTE

(ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)

Proposta. n. 2020/1503

Deliberazione n. 202 del 18/12/2020

OGGETTO: Imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (IPT). Determinazione dell'aliquota per l'anno 2021.

RICHIAMATO l'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e sue successive modifiche e integrazioni, che istituisce l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (c.d. IPT) e stabilisce che l'imposta è applicata sulla base di apposite tariffe determinate con decreto del Ministro delle Finanze, le cui misure possono essere aumentate con deliberazione provinciale fino ad un massimo del trenta per cento;

VISTO l'art. 172, comma 1, lettera c) del Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali - approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - secondo il quale tra i documenti da allegare al bilancio di previsione per l'approvazione da parte del Consiglio vi sono *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, [...]”*;

VISTO l'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 secondo il quale *“Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) riguardante la deliberazione da parte degli enti locali di tariffe e aliquote relative ai tributi di loro competenza;

RITENUTO di confermare, per l'anno 2021, l'aliquota del 30 per cento già applicata nel 2020, quale incremento delle tariffe indicate nel decreto del Ministero delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

VISTO il Testo Unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l'art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato con l'assistenza del Segretario generale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DELIBERA

1. quanto all'IPT, di confermare, per l'anno 2021, l'aliquota del 30% quale incremento delle tariffe indicate nel Ministero delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435;
2. di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172, lettera c) del Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali - approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e su "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
4. di dare atto che il dott. Alberto Orvietani è il responsabile del presente procedimento amministrativo.

Inoltre, vista l'urgenza del provvedimento in discussione,

IL PRESIDENTE

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Documento informatico firmato digitalmente.

Il Presidente: LUCIANO BACCHETTA

Il Segretario Generale: FRANCESCO GRILLI



Provincia di Perugia

IL PRESIDENTE

(ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)

Proposta. n. 2020/1504

Deliberazione n. 203 del 18/12/2020

OGGETTO: Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (rc auto). Determinazione dell'aliquota per l'anno 2021.

RICHIAMATO l'art. 60, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e sue successive modifiche e integrazioni, relativo all'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (c.d. rc auto);

VISTO l'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in base al quale, a decorrere dal 2011, le province possono aumentare o diminuire l'aliquota RC auto in misura non superiore a 3,5 punti percentuali;

VISTO l'art. 172, comma 1, lettera c) del Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali - approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - secondo il quale tra i documenti da allegare al bilancio di previsione per l'approvazione da parte del Consiglio vi sono "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, [...]*";

VISTO l'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 secondo il quale "*Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*";

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) riguardante la deliberazione da parte degli enti locali di tariffe e aliquote relative ai tributi di loro competenza;

RITENUTO di confermare, per l'anno 2021, l'aliquota del 16 per cento già applicata nel 2020;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

VISTO il Testo Unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l'art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato con l'assistenza del Segretario Generale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DELIBERA

1. quanto all'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (rc auto), di confermare, per l'anno 2021, l'aliquota del 16 per cento del premio assicurativo;
2. di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172, lettera c) del Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali - approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e su "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
4. di dare atto che il dott. Alberto Orvietani è il responsabile del presente procedimento amministrativo.

Inoltre, vista l'urgenza del provvedimento in discussione,

IL PRESIDENTE

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Documento informatico firmato digitalmente.

Il Presidente: LUCIANO BACCHETTA

Il Segretario Generale: FRANCESCO GRILLI



Provincia di Perugia

IL PRESIDENTE

(ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)

Proposta. n. 2020/1505

Deliberazione n. 204 del 18/12/2020

OGGETTO: Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA).
Determinazione dell'aliquota per l'anno 2021.

RICHIAMATO l'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e sue successive modifiche e integrazioni, che - a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo - istituisce a favore delle province un tributo annuale denominato "tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (c.d. TEFA)" il cui ammontare è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe stabilite dai comuni per la tassa sullo smaltimento dei rifiuti urbani;

VISTO l'art. 172, comma 1, lettera c) del Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali - approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - secondo il quale tra i documenti da allegare al bilancio di previsione per l'approvazione da parte del Consiglio vi sono "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, [...]*";

VISTO l'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 secondo il quale "*Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*";

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) riguardante la deliberazione da parte degli enti locali di tariffe e aliquote relative ai tributi di loro competenza;

RITENUTO di confermare, per l'anno 2021, l'aliquota già applicata nel 2020;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

VISTO il Testo Unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l'art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato con l'assistenza del Segretario Generale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DELIBERA

1. quanto al tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (c.d.TEFA), di confermare, per l'anno 2021, l'aliquota del cinque per cento delle tariffe stabilite dai comuni per la tassa sullo smaltimento dei rifiuti urbani;
2. di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172, lettera c) del Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali - approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e su "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
4. di dare atto che il dott. Alberto Orvietani è il responsabile del presente procedimento amministrativo.

Inoltre, vista l'urgenza del provvedimento in discussione,

IL PRESIDENTE

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Documento informatico firmato digitalmente.

Il Presidente: LUCIANO BACCHETTA

Il Segretario Generale: FRANCESCO GRILLI



Provincia di Perugia

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

(ai sensi dell'art.1 comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)

Proposta. n. 2021/449

Deliberazione n. 12 del 27/04/2021

ALLEGATI

- Regolamento Canone
- TABELLA A_TARIFFE CANONE
- Parere Revisori Contabili.pdf

OGGETTO: Istituzione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e approvazione del Regolamento per la sua applicazione.

BACCHETTA LUCIANO	PRESENTE
BARBARITO JACOPO	PRESENTE
BOCCHINI IVANO	ASSENTE
BORGHESI ERIKA	PRESENTE
CECCARELLI STEFANO	PRESENTE
EMILI GINO	PRESENTE
GAREGGIA FABRIZIO	ASSENTE
GUBBIOTTI PIERPAOLO	ASSENTE
LIGNANI MARCHESANI GIOVANNI ANDREA	PRESENTE
MASCIOLINI FEDERICO	PRESENTE

MICHELINI LETIZIA	PRESENTE
PASQUALI SANDRO	ASSENTE
RIGUCCI MARCELLO	PRESENTE

Assiste il Segretario generale: FRANCESCO GRILLI

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19" convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27.

VISTO in particolare l'art. 73 c. I (Semplificazioni in materia di organi collegiali), che prevede quanto segue:

1. "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e previamente fissati dal presidente del consiglio, ove sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente".

DATO ATTO che con decreto del Presidente n. 13/2020. sono state adottate "Linee guida" per la gestione delle riunioni in modalità a distanza, videoconferenza, nel rispetto delle norme soprarichiamate;

Atteso che la seduta consiliare del 27 aprile 2021 si è svolta presso la sala consiliare della Provincia di Perugia, alla presenza del Presidente Luciano Bacchetta e del Segretario Generale, in collegamento in videoconferenza con alcuni consiglieri provinciali;

Vista la proposta di deliberazione del Presidente n. 2021/409 del 20/04/2021, avente ad oggetto "Istituzione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e approvazione del Regolamento per la sua applicazione", con la quale è stata proposto al Consiglio Provinciale, ai sensi dell'art. 1 commi 816 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'istituzione nel territorio provinciale del "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", l'approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone medesimo e delle relative tariffe;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il quale prevede che “Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, la quale all'articolo 1 prevede, tra l'altro, che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2021 i Comuni, le Province e le Città Metropolitane istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato “canone”, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di ogni canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge o dai regolamenti provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi (comma 816);
- il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi sostituiti, fatta salva in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe (comma 817);
- il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale, provinciale o metropolitano, ai sensi dell'art. 52 del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446 (comma 821);
- sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina del nuovo canone (comma 847). L'art. 4, comma 3-quater, del decreto legge 30 Dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 Febbraio 2020, n. 8, ha poi disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

Atteso che, per quanto di competenza di questo Ente, sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) disciplinato al Titolo III, articoli da 31 a 47, del Regolamento Generale delle Entrate, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 122 del 10/11/1998 e s.m.i., e il corrispettivo per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo e in vista di strade provinciali fuori dai centri abitati su suolo privato, approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 398 del 24/10/2011;

Ritenuto, pertanto, necessario di dover istituire nel territorio della Provincia di Perugia, in attuazione degli obblighi imposti dalla normativa ed in sostituzione dei prelievi di cui al precedente capoverso, il “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 836 e commi 846 e 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di dover adottare il Regolamento per la sua applicazione e le relative tariffe;

Ritenuto, altresì, stante la generale crisi economica che ha colpito famiglie e imprese a causa della pandemia da Covid - 19, tuttora in corso, di dover confermare in linea di massima le fattispecie impositive e le tariffe vigenti nel 2020 attraverso l'utilizzo di coefficienti moltiplicatori delle tariffe standard previste dalla Legge n. 160/2019;

Ritenuto, per le medesima ragione, di dover differire per cittadini e imprese la scadenza di versamento della sola annualità 2021 al 30 giugno 2021, ferma restando la scadenza di pagamento al 30 aprile 2021 prevista per le aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi non sottoposte alle misure restrittive emanate a livello nazionale per la gestione emergenziale;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visto il Decreto “Sostegni” approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 marzo 2021, che ha differito al 30 aprile 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali;

Tenuto conto che, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative, il “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” e le relative tariffe di cui alla tabella A allegata al regolamento medesimo entrano in vigore il 1° gennaio 2021

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

Visti lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e s.m.i;

Visto, in particolare, l'art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci;

Sentito il Segretario Generale in ordine alla conformità dell'atto alle disposizioni normative vigenti;

Visto parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Ricordato che la pratica in questione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 20 aprile 2021 e che la stessa, nel merito, ha espresso parere favorevole a maggioranza dei presenti;

si pone in votazione palese per appello nominale la proposta di approvare il regolamento di che trattasi non per singoli articoli ma nel suo insieme, ai sensi dell'art. 88 comma 4 del "Regolamento sul funzionamento del consiglio provinciale" con il seguente risultato:

n. 6 voti favorevoli(Bacchetta, Borghesi, Ceccarelli, Emili, Masciolini, Michelini), n. 3 astenuti (Barbarito, Lignani Marchesani, Rigucci), espressi su n. 9 consiglieri presenti e n. 9 votanti;

Il Presidente poi pone in votazione palese per appello nominale la proposta di deliberazione riguardante l' approvazione dell'intero testo regolamentare relativo alla "istituzione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria" con il seguente risultato:

n. 6 voti favorevoli(Bacchetta, Borghesi, Ceccarelli, Emili, Masciolini, Michelini), n. 3 astenuti (Barbarito, Lignani Marchesani, Rigucci), espressi su n. 9 consiglieri presenti e n. 9 votanti;

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

- **di dare atto** che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di istituire** nel territorio della Provincia di Perugia il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" denominato "Canone" ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 836 e commi 846 e 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- **di approvare**, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché le tariffe di cui alla tabella A) del regolamento, che vengono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- **di prendere atto** che il Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché le tariffe di cui alla tabella A) allegata al regolamento, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, avranno efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la loro approvazione entro i termini per la deliberazione del bilancio di previsione del periodo 2021-2023;

- **di dare atto** che il termine di versamento del canone relativo all'annualità 2021 dovuto da cittadini e imprese colpiti dalla pandemia legata al Covid - 19 è differito al 30 giugno 2021, ferma restando la scadenza di versamento del 30 aprile 2021 prevista per le aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi non sottoposte alle misure restrittive emanate a livello nazionale per la gestione emergenziale;
- **di pubblicare** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il regolamento unitamente alla tariffe;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e su "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- **di dare atto** che il dott. Alberto Orvietani è responsabile del presente procedimento amministrativo.

Documento informatico firmato digitalmente.

Il Presidente: LUCIANO BACCHETTA

Il Segretario Generale: FRANCESCO GRILLI

TABELLA A

Tariffe e coefficienti

**Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria**

PARTE I
Tariffe occupazioni permanenti

Occupazioni permanenti del suolo

Tariffa standard annua (Legge n. 160/2019, art. 1, comma 826 e 828)	€ 30,00
--	----------------

Tipologia di occupazione	Misurazione in mq	Coeff. Categoria Strada		Coeff. Tipologia occupazione	Tariffa annua I categoria	Tariffa annua II categoria
		I	II			
Utilizzazione permanente del suolo	Mq	1,00	0,800	0,333	€ 10,00	€ 8,00
Maggiorazione del 30% per utilizzazione della concessione per attività di tipo:artigianale, industriale e commerciale	Mq	1,00	0,800	0,433	€ 13,00	€ 10,40
Maggiorazione del 30% per utilizzazione del suolo con allocazione di strutture o manufatti	Mq	1,00	0,800	0,433	€ 13,00	€ 10,40
Riduzione del 30% per occupazioni di particolare interesse pubblico o aventi finalità politico – istituzionali	Mq	1,00	0,800	0,233	€ 7,00	€ 5,60
Maggiorazione del 50% per occupazioni che comportano particolari oneri di manutenzione a carico della Provincia	Mq	1,00	0,800	0,500	€ 15,00	€ 12,00

Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprasuolo

Tariffa standard annua occupazione sottosuolo (Legge n. 160/2019, art. 1, comma 826, 828 e 829)*	€ 7,50
---	---------------

Tipologia di occupazione	Misurazione in €/mq/anno o €/ml/anno	Coeff. Categoria Strada		Coeff. Tipologia occupazione	Tariffa annua I categoria	Tariffa annua II categoria
		I	II			
Occupazione del sottosuolo con cavi, tubi impianti ecc.	MI (longitudinale)	1,00	0,800	0,333	€ 2,50	€ 2,00
	MI (trasversale)	1,00	0,833	0,400	€ 3,00	€ 2,50
Maggiorazione del 50% per impianti superiori al metro di diametro	MI (longitudinale)	1,00	0,800	0,500	€ 3,75	€ 3,00
	MI (trasversale)	1,00	0,833	0,600	€ 4,50	€ 3,75
Occupazione con serbatoi di capacità inferiore o uguale a lt. 3.000	capacità in lt	1,00	0,800	0,333	€ 2,50	€ 2,00
Maggiorazione di 1/4 per ogni mille litri o frazioni di mille litri per serbatoi di capacità superiore a lt. 3.000	capacità in lt	1,00	0,800	0,333	€ 2,50 più 1/4 ogni mille litri o fraz. di mille litri	€ 2,00 più 1/4 ogni mille litri o fraz. di mille litri
Attraversamenti aerei con qualunque tipo di impianto	MI	1,00	0,750	0,267	€ 2,00	€ 1,50

** Ai sensi dell'art. 1, comma 829, della Legge n. 160/2019, per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard, ridotta ad un quarto, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.*

PARTE II

Tariffe occupazioni temporanee

Tariffa standard giornaliera (Legge n. 160/2019, art. 1, comma 827 e 828)	€ 0,60
--	---------------

	Misurazione in mq/giorno	Coeff. Categoria Strada		Tariffa giornaliera I categoria	Tariffa giornaliera II categoria
		I	II		
Occupazioni temporanee del suolo, soprasuolo e sottosuolo	Mq	1,00	0,50	€ 0,60	€ 0,30

RIDUZIONI	
Riduzione per occupazioni superiori a 30 giorni	20%
Riduzione per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive	50%
Riduzione per occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	40%

PARTE III

Tariffe occupazioni permanenti sottosuolo e soprasuolo realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi

	Tariffa annua per utenza presente nei comuni della Provincia di Perugia
Occupazione permanente del soprasuolo e sottosuolo	€/utente 1,50X20%

Ai sensi dell'articolo 1, comma 831, della Legge n. 160/2019 le tariffe sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso, l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800,00.

PARTE IV

Tariffe mezzi pubblicitari

La superficie assoggettabile al pagamento del canone è quella risultante dalla proiezione verticale al suolo misurata in metri quadrati (art. 9, punto 3, del Regolamento per l'applicazione del canone)

Tariffa standard annua (Legge n. 160/2019, art. 1, comma 826 e 828)	€ 30,00
--	---------

Tipologia mezzo pubblicitario	Misurazione e in mq	Coeff. Categoria Strada		Coeff. Tipologia occupazione	Tariffa annua I categoria	Tariffa annua II categoria
		I	II			
Cartello, impianto pubblicitario di servizio, impianto di pubblicità e propaganda	mq	1,00	0,667	2,50	€ 75,00	€ 50,00
Insegna di esercizio di superficie superiore a mq 5	mq	1,00	0,667	1,250	€ 37,50	€ 25,00
Striscione, locandina, stendardo e segno orizzontale reclamistico*	mq	1,00	0,667	2,50	€ 75,00	€ 50,00
Automezzi pubblicitari*	mq	1,00	0,667	10,000	€ 300,00	€ 200,00

**In caso di occupazione temporanea la tariffa è rideterminata su base giornaliera e il canone è calcolato in base al numero dei giorni di occupazione*

Preinsegna monofacciale	Tariffa fissa € 30,00
Preinsegna bifacciale	Tariffa fissa € 35,00

Segnali turistici e di territorio (art. 134 Reg. C.d.S) che riportano il logo e/o il nome dell'attività privata	Tariffa fissa € 30,00
Segnali di indicazione servizi utili (art. 136 Reg. C.d.S.) che riportano il logo e/o il nome dell'attività privata	Tariffa fissa € 30,00

MAGGIORAZIONI	
Mezzo pubblicitario bifacciale	33%
Mezzo pubblicitario luminoso o illuminato	40%

RIDUZIONI	
Mezzi Pubblicitari collocati su suolo privato lungo o in vista di strade provinciali fuori dai centri abitati	50%